

PROFESSIONI

In vista dell'emanazione del decreto emerge una serie di contraddizioni

Altra grana per la riforma

Le assicurazioni non copriranno tutti i danni

di **Benedetta Pacelli**

Un'altra grana per la riforma delle professioni. Dopo quella del tirocinio professionalizzante sulla cui retroattività restano ancora incertezze, all'avvicinarsi dell'uscita del dpr di riforma (comunque entro il 13 agosto), scattano ora le preoccupazioni anche sulla copertura assicurativa.



E in particolare su come dovranno essere messi a punto i disciplinari per definire responsabilità sull'attività e quindi sulle competenze dei professionisti. La manovra estiva (legge 138/11) e poi il decreto legge sulla concorrenza (n. 27/12), hanno stabilito l'obbligo di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, a tutela, quindi, di eventuali danni recati al cliente. Però, sollevano alcune

associazioni di categoria, ora si renderà ancora più evidente la contraddizione tra il dovere di assicurarsi e l'impossibilità di farlo vedendosi riconoscere dalle compagnie una copertura totale. Secondo l'Associazione nazionale commercialisti, infatti, la norma che entrerà in vigore non interviene nello specifico dell'orientamento Isvap relativo alla non assicurabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie che, combinato con quanto dispone il dlgs 472/97 (responsabilità diretta dell'illecito da parte del professionista incaricato dal contribuente), produce di fatto l'impossibilità della tutela per ciò che riguarda il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate al professionista. In questo modo, precisa quindi il presidente dell'Anc Marco Cuchel, «permarrà, anche con la norma tra poco vigente, il rischio di dover rispondere e garantire all'amministrazione finanziaria, esponendo il proprio patrimonio, a titolo di responsabilità contrattuale». Ma le cose per la copertura assicurativa non finiscono qui. Perché anche se l'obbligo non trova del tutto impreparati ordini e collegi che in parte si erano già dotati di una polizza per i propri iscritti, per il futuro questi non solo dovranno prevedere l'obbligatorietà del principio nei futuri codici deontologici, ma anche perfezionare accordi già stipulati. Oltre che rendere vincolante la previsione giacché il professionista dovrà indicare nel preventivo la titolarità della polizza. E qui scattano i primi grattacapi. Una delle principali problematiche riscontrate, per esempio, dalle professioni di area tecnica è sempre stato quello di individuare responsabilità e competenze i cui confini, spesso di difficile delimitazione, hanno portato a diversi esempi di mancata copertura proprio per i professionisti stessi. Negli anni alcuni casi sono stati risolti grazie ad accordi con le compagnie di assicurazione che riconoscevano ai rispettivi Consigli nazionali la capacità di certificare casi in cui un'attività fosse o meno di competenze del professionista. Salvo casi di errori clamorosi. E per il futuro? L'orientamento sembrerebbe quello di andare a stipulare polizze che tengano conto del principio